



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871

Sede sociale e direzione generale: I - 23100 SONDRIO SO
Piazza Garibaldi, 16 - Tel. 0342 528 111 - Fax 0342 528 204
Internet: www.popsi.it - E-mail: info@popsi.it

Sondrio, 21 maggio 2013

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo richiamare la Sua attenzione sulle importanti novità intervenute nel processo di realizzazione della cosiddetta **Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA – Single Euro Payments Area)**, regolamentata da normative europee e nazionali.

L'iniziativa comunitaria è finalizzata, come noto, a creare nei Paesi aderenti alla SEPA¹ un mercato unico dei pagamenti, ove i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici potranno effettuare operazioni di incasso e di pagamento utilizzando degli strumenti aventi le medesime caratteristiche. In sostanza, quindi, i molteplici servizi di pagamento in uso presso i singoli Stati rientranti nella predetta Area verranno ricondotti a pochi, predefiniti e uniformi "schemi".

Nel rispetto del progetto sopra specificato, si sottolinea che, a partire **dal 1° febbraio 2014 (SEPA End-Date)**, non sarà più possibile utilizzare i tradizionali servizi nazionali di **Bonifico Italia e di Addebito diretto RID**, in quanto verranno **sostituiti** dagli equivalenti servizi comunitari SEPA; rispettivamente dal **SEPA Credit Transfer (SCT)** e dal **SEPA Direct Debit (SDD)**.

Il Regolamento comunitario n.260² del 2012, unitamente al Provvedimento di recepimento della Banca d'Italia dello scorso mese di febbraio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 marzo 2013, hanno fissato i requisiti tecnici e commerciali per l'adozione dei nuovi standard comunitari riferiti agli incassi SEPA e i relativi ambiti di applicazione.

A quest'ultimo proposito, si evidenzia, in particolare, che la citata regolamentazione esclude dalla "migrazione" ai nuovi servizi europei: le **Ri.Ba, i M.Av., i R.Av., i Bollettini Bancari e i Bollettini Postali**.

Con riferimento agli addebiti diretti **RID**, vi è invece da annotare che solo relativamente al **RID finanziario** (addebiti collegati alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento, come ad esempio, piani di accumulo di capitale o per pensioni integrative) e al **RID a importo fisso** (addebiti il cui importo è stato prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto) è stato previsto un cosiddetto periodo transitorio e dunque tali servizi potranno essere utilizzati anche successivamente al 1° febbraio 2014, ma comunque solo **fino al 1° febbraio 2016**³.

In relazione a quanto sopra, abbiamo ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei nostri Clienti e Utenti del servizio d'incasso RID (Ordinario e Veloce) sulle imminenti novità; ciò anche al fine di consentire loro di poter pianificare per tempo le fasi di attività utili a consentire la "migrazione" o la "conversione" degli attuali incassi nazionali RID nel previsto e obbligatorio servizio comunitario SDD. Il tutto, senza trascurare di sottolineare che i Clienti che attualmente si avvalgono del servizio RID possono intraprendere la "migrazione" già a partire dal prossimo mese di luglio.

Con l'intento, poi, di fornire una prima saliente informativa alla Clientela, abbiamo predisposto le accluse schede, in cui vengono richiamate le seguenti tematiche, con particolare riferimento al servizio SDD:

¹ 27 Paesi dell'Unione Europea - 17 che utilizzano l'euro (Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Cipro, Malta, Estonia e Slovacchia) e 10 che utilizzano una valuta diversa dall'euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania) - più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

² Il Regolamento n.260/2012, approvato dall'Europarlamento il 14 febbraio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, ha modificato il precedente Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità Europea, portando a compimento il processo di standardizzazione dei sistemi di pagamento già avviato dalla Direttiva 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento (PSD), recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010.

³ RID finanziari e RID a importo fisso rientrano nella cosiddetta categoria dei prodotti di nicchia, per i quali è prevista la possibilità di adeguamento fino al 1° febbraio 2016. Si tratta di prodotti che presentano una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto

- I NUOVI STRUMENTI DI INCASSO SEPA. Informazioni di carattere generale sul servizio SDD;
- « MIGRAZIONE » AL SERVIZIO SEPA DIRECT DEBIT. Indicazioni e istruzioni operative per poter continuare ad usufruire correttamente del servizio di incasso commerciale collegato al nuovo addebito diretto SEPA;
- ATTIVITA' CORRELATE ALLA « MIGRAZIONE ». Attività di controllo e di verifica poste in atto dalla banca su disposizioni oggetto della « migrazione » ovvero del passaggio al servizio SDD;
- LA GESTIONE DEI NUOVI MANDATI. Informazioni e chiarimenti sulla « conversione » delle attuali autorizzazioni permanenti all'addebito in conto corrente (cosiddette « Deleghe RID ») nei nuovi Mandati SEPA e cenni sull'attivazione del nuovo servizio opzionale a valore aggiunto (AOS) di gestione del servizio di allineamento elettronico dei mandati, denominato SEDA (SEPA Electronic Database Alignment), che sostituirà l'attuale servizio di Allineamento Elettronico Archivi (AEA);
- INFORMAZIONI UTILI AL CLIENTE. Informazioni riferite ai rapporti di Portafoglio Commerciale attualmente in essere per le presentazioni RID, ponendo in evidenza i codici SIA, le informazioni afferenti all'adesione al servizio di AEA e il nuovo Codice Identificativo del Creditore (CID), indispensabili per attivare i futuri incassi SEPA.

Inoltre, sempre in allegato, viene inviato un QUESTIONARIO per la raccolta di informazioni utili alla banca, al fine di comprendere le effettive esigenze e aspettative della Clientela e offrire alla stessa un'assistenza personalizzata. Le ricordiamo che alla pagina <http://www.popsi.it/SEPA> potrà trovare il questionario in formato PDF compilabile, la presente informativa ed altre informazioni afferenti alla SEPA.

Per quanto necessario, si evidenzia che nelle allegate schede vengono, tra l'altro, presi in considerazione i delicati aspetti afferenti ai rivisti "schemi" di incasso, ai nuovi standard di comunicazione introdotti (nuovi tracciati con nuove e maggiori informazioni), alle riviste tempistiche di presentazione delle disposizioni all'incasso (definite "Collections") e alla gestione dei "resi" (definiti R-Messages), che hanno impatti significativi sulla specifica operatività. Nel contempo, si precisa che verranno mantenute, da parte della banca, le vigenti forme tecniche di presentazione all'incasso per le nuove partite SDD. Sarà quindi possibile effettuare presentazioni SDD con la forma tecnica del Salvo Buon Fine (su "conto unico" o in "conto anticipi"), con possibilità di anticipo sulle somme presentate, o, in alternativa, del Dopo Incasso. Le presentazioni riferite alle nuove "collections" SDD non potranno però essere effettuate sui Rapporti di Portafoglio Commerciale attualmente in uso per le presentazioni RID. Ciò in quanto, come viene meglio chiarito nell'apposita acclusa sezione "MIGRAZIONE AL SERVIZIO SEPA DIRECT DEBIT", al nuovo servizio d'incasso SEPA verrà riservato un dedicato Rapporto di Portafoglio Commerciale, regolato da specifico contratto di servizio SDD e correlate condizioni, coerenti con la nuova tipologia di servizio comunitario.

Nel restare a disposizione per qualsiasi occorrenza, Le significhiamo che potrà indirizzare eventuali richieste di approfondimento all'indirizzo e-mail sepa.sdd@popsi.it. Ci permettiamo, inoltre, di invitarLa a restituirci il questionario sopra richiamato debitamente compilato, che potrà consegnare alla filiale presso la quale intrattiene i rapporti o, in alternativa, inviare all'indirizzo di posta elettronica sopra citato. Ciò ci consentirà di poter programmare, qualora da Lei fosse ritenuto utile, degli incontri di approfondimento con personale specializzato della banca.

Cordiali saluti.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

I NUOVI STRUMENTI DI INCASSO SEPA : SEPA DIRECT DEBIT – SDD

Il **SEPA DIRECT DEBIT** è uno strumento di addebito diretto, espresso in euro, utilizzabile all'interno dell'Area SEPA. E' un incasso preautorizzato e quindi basato su un accordo preliminare (detto mandato) tra il soggetto beneficiario ed il proprio debitore, il quale acconsente ad addebitare il proprio conto corrente per le somme indicate nelle disposizioni d'incasso. L'incasso SDD può riferirsi a pagamenti ricorrenti ("recurrent") oppure ad operazioni una tantum ("one off").

Attualmente, gli "schemi" SEPA prevedono due distinte tipologie di addebito diretto SDD, differenziati per il segmento di clientela debitrice al quale sono rivolti:

- **SDD Core**, utilizzabile indistintamente da tutte le tipologie di clienti ("consumatori"⁴, "non consumatori" e "microimprese"⁵) e che sostituirà il RID ordinario;
- **SDD Business to Business** (di seguito anche **B2B**), in sostituzione, per le sue caratteristiche, dell'attuale RID veloce, ma utilizzabile anche in sostituzione del RID ordinario. Tale tipologia è riservata esclusivamente alla clientela business ("non consumatori" e "microimprese") in quanto non è prevista la possibilità di rimborso per operazioni autorizzate. In questo caso, tuttavia, la banca del debitore svolge dei controlli, preventivamente concordati con il proprio cliente, su ciascuna disposizione di incasso presentata dalla banca del creditore per determinare se le disposizioni ricevute sono autorizzate in virtù del mandato.

Le principali novità introdotte dai nuovi "schema" d'incasso.

- **Nuovi standard di colloquio ISO 20022 – XML.** Per i nuovi strumenti di incasso e pagamento SEPA sono previsti standard di colloquio basati su messaggistica ISO 20022. L'adozione dei citati standard è obbligatoria da subito solo per lo scambio della messaggistica SEPA a livello interbancario; infatti, nella tratta cliente/banca e banca/cliente, l'utilizzo di tali standard diviene obbligatorio solo a partire dal 1° febbraio 2016, in virtù di una deroga legislativa prevista dal Regolamento U.E. n. 260/2012, come recepita dal correlato Provvedimento della Banca d'Italia. In considerazione della citata proroga, il consorzio CBI ha introdotto alcune modifiche agli attuali standard di colloquio, per poter gestire le informazioni aggiuntive previste dai nuovi incassi SEPA. L'adozione dei rivisti standard CBI, nella versione "SEPA Compliant", non richiederà interventi applicativi particolarmente onerosi per la clientela. Sono stati inoltre rivisti gli standard CBI riferiti alle rendicontazioni e alle richieste di allineamento archivi (AEA) e relativi esiti.
- **Sequenza della disposizione di incasso.** Viene introdotto il concetto di "sequence type" della disposizione, ovvero la sequenza della disposizione in riferimento ad uno specifico mandato ("first" la prima, "recurrent" ricorrente, "last" l'ultima, "one-off" prima ed ultima disposizione a valere del mandato). **L'attributo "sequence type" deve essere valorizzato dal creditore nelle singole collections SDD presentate. La banca assuntrice non effettua alcuna verifica sul rispetto della corretta sequenza delle disposizioni, ma il mancato rispetto determina il rifiuto della "collection" da parte della banca del debitore.**
- **Obbligo di utilizzo dei codici IBAN e BIC⁶ come identificativi univoci delle controparti.** Per la corretta esecuzione delle richieste di incasso SDD è necessario disporre delle coordinate bancarie IBAN e BIC del debitore. Inoltre, sulle disposizioni di incasso dovranno essere segnalate anche le coordinate IBAN del beneficiario.
- **Codice Identificativo del Creditore (CID - Creditor Identifier).** Con la migrazione al SEPA SDD, il codice azienda SIA non verrà più utilizzato, in quanto sostituito dal Codice Identificativo del Creditore - CID, **da utilizzare sempre, sia nel mandato che nei messaggi d'incasso SDD⁷ (collection). Il CID identifica il beneficiario in tutta l'Area SEPA.**

⁴ Persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento, agisce per scopi estranei all'attività commerciale o professionale o artigianale eventualmente svolta

⁵ Impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un'impresa quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea;


⁶ Con riferimento al BIC, si evidenzia che il Regolamento 260/2012 vieta di richiedere tale codice alla clientela per le operazioni nazionali di bonifico e di addebito diretto a partire dal 1° febbraio 2014 e per quelle transfrontaliere a partire dal 1° febbraio 2016

⁷ Il CID deve essere riportato nell'elemento della disposizione SDD che accoglie il cosiddetto AT-02 "Identificativo del creditore"

- Per agevolare il processo di migrazione, lo scorso mese di gennaio 2013 è stato associato ad ogni codice SIA, a livello di sistema⁸, il suddetto codice identificativo. Potrà rilevare il Suo codice nella sezione dedicata alle INFORMAZIONI UTILI AL CLIENTE.

Per l'Italia il codice CID è composto da una sequenza alfanumerica di 23 caratteri così composta:

- nelle prime 2 posizioni viene riportata la sigla "IT" ossia il codice ISO del nostro paese;
- nella 3° e 4° posizione vengono riportati due caratteri di controllo calcolati sulla base di uno specifico algoritmo (MOD 97 della ISO);
- dalla 5° alla 7° viene riportato un campo denominato "Business Code", che è a disposizione dell'intestatario per esigenze di business (se non indicato, tale campo viene preimpostato con "ZZZ")⁹. Per i codici CID assegnati a livello di sistema lo scorso mese di gennaio, nelle citate posizioni è stato riportato un indicatore numerico, valorizzato in maniera progressiva in presenza di codici SIA con uguale Codice Fiscale o Partita Iva;
- dalla 8° alla 23° è riportato il codice fiscale o la partita IVA¹⁰ dell'azienda, allineati a destra con zeri di riempimento a sinistra.



- **Obbligo del mandato.** Il mandato è il documento, in formato cartaceo o elettronico (e-mandate, laddove disponibile da parte del creditore), con il quale il debitore autorizza il creditore a procedere all'incasso del pagamento e la propria banca ad onorare le richieste di incasso. Tale documento:
 - è predisposto dal beneficiario e sottoscritto dal destinatario debitore;
 - è conservato dal beneficiario per tutto il periodo di validità e per almeno 14 mesi dopo la scadenza dell'ultima disposizioni SDD emessa;
 - può essere utilizzato in caso di contestazione da parte del debitore. La contestazione in questo caso dovrà avvenire esclusivamente tra i due soggetti debitore e beneficiario e non più, come avviene per l'attuale "schema" RID, tramite debitore e banca del debitore. Questo comporta che debba essere il beneficiario ad attivare l'addebito SEPA, solo a seguito della ricezione del mandato firmato dal suo cliente debitore;
 - scade automaticamente se non vi sono addebiti per 36 mesi;
 - può essere modificato e cancellato dalle parti.
- **Codice identificativo univoco del mandato (UMR - Unique Mandate Reference).** Ciascun mandato SEPA è caratterizzato da un unico riferimento che, insieme al codice identificativo del beneficiario (*Creditor identifier – CID*, escluso il *Business Code*¹¹), consente l'automatica tracciabilità e identificazione delle transazioni, con immediata informativa per le parti coinvolte. I suddetti codici, insieme alle informazioni relative al mandato, devono essere contenuti nelle richieste di incasso ("collections"). Pertanto in presenza di codici non corrispondenti tra mandati e disposizioni di incasso, la banca del debitore respinge le richieste di incasso pervenute.
- **Pre notifica da inviare al debitore.** Il beneficiario, prima di inviare la richiesta di incasso SDD ("collection"), deve trasmettere al debitore un preavviso, almeno 14 giorni prima della scadenza. La pre notifica deve riportare la data e l'importo della disposizione SDD che verrà emessa, può riportare anche altre informazioni commerciali e può essere recapitata secondo le modalità concordate tra le parti (in formato elettronico, cartaceo, unitamente ad altra documentazione commerciale, eccetera).

⁸ L'operazione è stata effettuata dall'ABI-Associazione Bancaria Italiana- d'intesa con la CIPA

⁹ A parità di codice fiscale per diversi codici azienda SIA il business code del CID verrà assegnato secondo una sequenza numerica crescente a partire dal valore "001".

¹⁰ Per le aziende che risultano attive, per le quali non risulti reperibile nell'anagrafica RAC il codice fiscale, il CID assumerà il valore convenzionale non significativo « notprovidedxxxxxxxxxxxx ».

¹¹ Tale estensione non concorre ad individuare in maniera univoca la chiave del mandato

- **Tempistiche di presentazione delle disposizioni di incasso.** Il creditore deve trasmettere alla banca le disposizioni di incasso (“collections”) secondo le riviste tempistiche e nel rispetto dei cut-off definiti nel contratto di servizio SDD:
 - SDD core: presentazione singola o prima presentazione di un flusso, da 14 giorni di calendario, salvo particolari accordi tra le parti, fino a 5 giorni interbancari¹² antecedenti la scadenza, che si riducono a 2 giorni per le disposizioni successive;
 - SDD B2B, da 14 giorni di calendario, salvo particolari accordi tra le parti, fino a 1 giorno interbancario prima della scadenza;
- **Esercizio del diritto di rimborso (Refund).**
 - **Il diritto al rimborso (Refund) vale esclusivamente per la tipologia SDD CORE, e rappresenta una tutela rafforzata nei confronti dei clienti consumatori;** il debitore ha facoltà di richiedere il rimborso di un’operazione autorizzata entro 8 settimane dall’addebito.
 - **La tipologia SDD B2B esclude tale diritto.**

Per entrambe le tipologie d’incasso è invece previsto il diritto per il debitore di presentare richiesta di rimborso, per addebiti ricevuti che non risultino autorizzati, entro 13 mesi dall’addebito così come previsto dall’articolo n. 58 della Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (PSD - Payment Services Directive).

- **Data di esecuzione.** L’operazione di addebito e il conseguente trasferimento dei fondi (regolamento) avviene nel giorno della scadenza o nel giorno successivo se la scadenza non è un giorno lavorativo interbancario.
In quello stesso giorno il creditore e il debitore sono accreditati e addebitati dalle rispettive banche, che regolano tra di esse l’operazione.
- **Limitazioni.** Il debitore ha il diritto di impartire l’ordine e concordare con la propria banca l’inibizione del proprio conto corrente alla ricezione di qualsiasi disposizione di incasso, oppure solamente di disposizioni emesse da determinate controparti (le cosiddette white e black list) e, ancora, di prevedere limiti di importo o periodicità, sempre con riferimento alle disposizioni di incasso.
- **Gestione delle “eccezioni” (resi).** Prima o dopo il trasferimento dei fondi (regolamento) possono verificarsi situazioni che interferiscono con il normale corso dell’incasso. Si tratta dei seguenti casi:

Prima del regolamento

- disposizioni rigettate (*Reject*), la banca del debitore è impossibilitata ad accettare una disposizione di incasso all’atto della presentazione per ragioni tecniche o altri motivi che non le consentono di accettare la richiesta (conto chiuso, correntista deceduto, conto non autorizzato alla ricezione di addebiti diretti, eccetera), ovvero per motivazioni connesse all’ex articolo n. 78¹³ della Direttiva sui Sistemi di Pagamento (PSD);
- rifiuto (*Refusal*), ovvero l’opposizione all’addebito da parte del debitore entro il giorno interbancario che precede il regolamento (sia per lo schema Core, sia per il B2B);
- revoca (*Revocation*), le disposizioni di incasso vengono richiamate su richiesta del creditore entro una data convenuta con la propria banca (indicata nel contratto quadro) e comunque non oltre la data di regolamento;

Dopo il regolamento

- restituzione (*Return*), la banca del debitore può stornare una disposizione di incasso dopo il regolamento (5 giorni successivi alla scadenza per lo schema Core, 2 giorni nel caso di B2B), per ragioni tecniche o per altri motivi che non consentano di effettuare l’addebito (conto bloccato, mancanza fondi, eccetera). La banca del debitore ha il diritto di rivalersi sulla banca del creditore per recuperare l’importo stornato. A sua volta, quest’ultima ha diritto a recuperare lo stesso importo dal beneficiario, conformemente ai termini e alle condizioni generali fra loro stipulate;
- storno (*Reversal*), le disposizioni di incasso riaccreditate al debitore da una procedura avviata dopo il regolamento (2 giorni successivi alla scadenza sia per lo schema Core, sia per il B2B) su iniziativa del creditore, che, dopo aver stabilito che una disposizione di incasso non avrebbe dovuto essere processata, restituisce l’intero importo erroneamente gestito;
- rimborso (*Refund*), come il “*Refusal*”, si traduce in un’opposizione all’addebito da parte del debitore eseguita dopo la data di regolamento ed entro 8 settimane dalla data di scadenza. Tale opzione non è ammessa per lo schema SDD B2B.

¹² Si intende un giorno in cui le banche sono generalmente aperte per l’attività interbancaria. Questi giorni sono determinati in base al calendario TARGET (Trans-European Automated Real-time Settlement Express Transfer System)

¹³ Circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dalla normativa nazionale o comunitaria.

“MIGRAZIONE” AL SERVIZIO SEPA DIRECT DEBIT

Il Regolamento comunitario n. 260 stabilisce che a partire dal prossimo 1° febbraio 2014 non potranno più essere utilizzati gli attuali schemi d’incasso RID; sarà necessario utilizzare i nuovi servizi d’incasso SEPA SDD. L’adozione dei nuovi schemi paneuropei si prefigura molto delicata e particolarmente complessa, anche in considerazione degli importanti adeguamenti applicativi previsti a carico dei PSP (banca del beneficiario e del debitore) ed in particolar modo a carico dei clienti ordinanti (beneficiari).

Riteniamo, pertanto, che la “migrazione” agli incassi SEPA debba essere pianificata già a partire dal prossimo mese di luglio, o comunque entro il corrente anno. E’ possibile valutare anche una migrazione “progressiva”, che possa interessare, inizialmente, solo alcuni clienti debitori, evitando così l’effetto “cut-off” sulle applicazioni di gestione.

Di seguito riportiamo un possibile percorso da seguire per una corretta pianificazione delle attività da porre in atto per la “migrazione”.

Disposizioni SDD a valere su deleghe RID preesistenti.

Al fine di consentire la continuità operativa degli addebiti SDD a valere su deleghe RID attive, le nuove “collections” SDD dovranno riportare, nella sezione dedicata ai dati identificativi del mandato, più precisamente nel codice UMR – Unique Mandate Reference -, il codice della delega RID di riferimento (tripletta dei dati identificativi della delega; così composti: codice Sia, tipo codice individuale e codice identificativo del cliente debitore).

Alla ricezione della prima disposizione SDD, indicativamente possibile a partire da luglio (in linea con quanto disposto a livello di sistema), la banca domiciliataria provvederà a “convertire” la delega RID in un mandato SEPA. La delega RID manterrà comunque validità, per cui potrà continuare ad autorizzare operazioni di addebito domestico RID. **Quindi non è prevista alcuna particolare attività a carico del beneficiario o creditore per la conversione delle autorizzazioni RID attualmente in essere.**

Definizione del set di caratteri ammessi dagli standard di colloquio ISO 20022.

Per gli standard di colloquio ISO 20022 è previsto, a livello di sistema, il ricorso al set di caratteri latini; non sono quindi ammessi i cosiddetti caratteri “speciali”, quali, a puro titolo di esempio, “&” e “_”, sino ad oggi utilizzati negli standard di colloquio RNI e CBI. Risulta dunque indispensabile intraprendere, a cura dei soggetti creditori, un’azione di “bonifica” delle informazioni precedentemente acquisite, in particolare se riferite a descrizioni anagrafiche, a causali, a codici identificativi dei debitori, finalizzata a rimuovere o a modificare eventuali caratteri incompatibili. La presenza di caratteri non ammessi dallo standard comporta inevitabilmente lo storno della “collection” SDD da parte del sistema.

Particolare attenzione riveste la corretta valorizzazione del campo contenente il codice identificativo della delega RID, specialmente nel sotto-campo “codice identificativo del cliente debitore”; in tale sotto-campo spesso viene riscontrata la presenza di caratteri “speciali”. Qualora fossero riscontrati caratteri non ammessi è necessario inviare, tramite la banca di allineamento, mediante la procedura AEA e prima della migrazione a SDD, la prevista richiesta di “variazione coordinate d’azienda”, con l’apposita causale “90440”, indicando il nuovo campo “coordinate d’azienda”, modificato nei caratteri non ricompresi nel set di sistema.

Informazioni aggiornate relative a deleghe RID attive.

Alcune informazioni bancarie relative al cliente debitore rientrano tra i dati obbligatori nella composizione della messaggistica SDD. Nel caso non si fosse in possesso di tali informazioni aggiornate, riferite alle deleghe RID, sottoscritte e domiciliate dalla clientela, è possibile richiederle all’attuale banca domiciliataria, con una specifica funzione prevista dalla procedura interbancaria di Allineamento Elettronico Archivi RID¹⁴ (AEA).

Per questa attività, consigliamo di rivolgersi alla cosiddetta banca di allineamento AEA, con la quale si potranno concordare tempi e modi necessari ad instradare le richieste verso le controparti domiciliatarie, per ottenere i seguenti dati:

- codice IBAN del conto di addebito;
- facoltà di rimborso concordata;

¹⁴ AEA: Allineamento Elettronico Archivi, è la procedura che consente a un’impresa creditrice di inviare, attraverso la propria banca (Banca d’Allineamento), con apposita messaggistica elettronica interbancaria, le informazioni sul mandato alla Banca del Debitore, per l’esecuzione dei controlli preliminari di coerenza, unitamente all’aggiornamento delle informazioni sul mandato durante l’intera vita del rapporto

- classificazione del conto di addebito – consumatore, non consumatore, micro impresa.

Scelta dello schema da utilizzare per gli incassi SEPA SDD.

La scelta dello schema SDD da adottare, Core o B2B, spetta al cliente creditore, che dovrà tenere conto della tipologia di incasso RID sino ad ora utilizzato (Ordinario o Veloce) e della classificazione del cliente destinatario (consumatore, non consumatore o microimpresa). Ricordiamo che, nonostante il RID Ordinario risulti equiparabile all'incasso SEPA SDD Core ed il RID Veloce al SEPA SDD B2B, in fase di "migrazione" si suggerisce, qualora congruente con la classificazione della clientela debitrice ("consumatore" o "non consumatore"), di valutare l'adozione dello schema SDD B2B, che presenta notevoli vantaggi rispetto allo schema Core, in quanto non prevede la facoltà del debitore di opporsi all'addebito. Infatti:

- *per lo schema base del CORE* il debitore ha il diritto di respingere le transazioni autorizzate presso il proprio istituto finanziario entro 8 settimane (56 giorni civili) dalla data dell'addebito;
- *per lo schema B2B, applicabile ai clienti NON Consumatori*, il debitore non ha alcun diritto di contestazione sulle transazioni autorizzate. Il regolamento, d'altronde, prevede l'esistenza di preventivo mandato, che deve essere controllato dalla banca domiciliataria.

Resta invece valida per tutte le disposizioni SDD (Core e B2B) la possibilità di richiedere, da parte del debitore, il rimborso, entro 13 mesi dalla data di addebito, delle somme riferibili a transazioni non autorizzate (sempre dovute a mandati non disponibili o non validi).

Informare il proprio debitore della migrazione.

Come previsto dal già citato Provvedimento attuativo della Banca d'Italia¹⁵, il creditore dovrà informare i propri clienti debitori, mediante apposita comunicazione, della migrazione al servizio SDD, con almeno 30 giorni di preavviso (e comunque entro il 31 dicembre 2013, al fine di non incorrere in eventuali storni massivi delle disposizioni) rispetto alla data di decorrenza, specificando pure lo schema prescelto (SDD Core o B2B). Decorso il termine di preavviso, se il debitore non esprime volontà contraria all'accettazione della comunicazione in discorso, il creditore potrà iniziare a disporre incassi SDD.

Per consentire di ottemperare all'obbligo informativo in discorso, la **banca si tiene volentieri a disposizione per concordare modalità e tempi per svolgere, per conto del cliente, il servizio di stampa e di recapito alla clientela interessata della prevista comunicazione.**

Presentazione delle partite di incassi SDD.

Il servizio SEPA SDD potrà essere attivato sottoscrivendo un apposito contratto di servizio. A seguito di espressa richiesta, la filiale incaricata della banca provvederà ad **assegnare i nuovi rapporti di Portafoglio Commerciale dedicati ai soli servizi d'incasso SEPA SDD**, eventualmente differenziati per schema (SDD Core o B2B).

Al fine di agevolare un progressivo passaggio ai nuovi incassi SEPA SDD, anticipando la scadenza del 1° febbraio 2014, **a partire dal prossimo mese di luglio 2013, i Clienti interessati possono richiedere alla loro filiale di riferimento la sottoscrizione dei nuovi contratti SEPA SDD. Ciò consente, fra l'altro, di dar corso a presentazioni di incassi SDD a valere sulle esistenti deleghe RID, già sottoscritte dai debitori.**

Forme tecniche utilizzate in fase di presentazioni SDD.

Le presentazioni di disposizioni SDD all'incasso potranno essere effettuate con le medesime forme tecniche attualmente previste ed utilizzate per il prodotto RID, ovvero:

- Salvo Buon Fine con anticipo;
- Salvo Buon Fine senza anticipo (indisponibile bloccato o sbloccato);
- Salvo Buon Fine Conto Anticipo Effetti;
- Dopo Incasso.

Documentazione rilasciata a corredo delle operazioni d'incasso.

¹⁵ Articolo 5, comma 3 « Il beneficiario di servizi di addebito diretto nazionali informa il debitore dell'intenzione di avvalersi dell'addebito diretto conforme a quanto previsto dal Regolamento 260/2012 con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013 »

Anche per il servizio SEPA SDD verranno rilasciate le consuete informative già prodotte per il servizio RID, di seguito elenchiamo le principali:

- Elenco disposizioni SDD presentate (SBF);
- Lotti SBF accreditati (SBF);
- Situazione Lotti SBF (SBF);
- Elenco disposizioni SDD insolute (SBF e DI);
- Elenco disposizioni SDD accreditate (DI).

ATTIVITA' CORRELATE ALLA "MIGRAZIONE"

Di seguito riportiamo alcune disposizioni di carattere operativo e indispensabili per poter intraprendere in modo corretto la prevista fase di "migrazione" ai nuovi sistemi di pagamento paneuropei SEPA. In vista della "End-Date" la banca dovrà porre in atto specifici controlli al fine di non accettare disposizioni RID, presentate dalla clientela, con scadenza superiore al 31 gennaio 2014. Tali limitazioni non dovranno riguardare le disposizioni classificate come RID "finanziario" o RID ad "importo fisso". Per escludere tali disposizioni dai controlli stringenti sulle scadenze, abbiamo la necessità di classificare la clientela, codificando in maniera precisa la tipologia del servizio RID utilizzato.

Gentile Cliente,

La preghiamo quindi di comunicarci, con cortese urgenza, compilando il questionario allegato, o informando direttamente la filiale di riferimento, la tipologia delle disposizioni da Lei presentate, a livello di singolo rapporto di portafoglio, al fine di classificare correttamente le disposizioni RID a Lei riferibili.

Nel caso in cui le Sue disposizioni RID risultassero escluse dalla migrazione, potrà continuare a utilizzare il servizio di incasso RID, disciplinato dalle clausole contrattuali in essere, anche successivamente alla scadenza del 1° febbraio 2014 e fino al 1° febbraio 2016.

Riportiamo, di seguito, le attività pianificate dalla banca ed i controlli previsti per le disposizioni presentate dalla clientela:

- **Presentazione RID con scadenza superiore al 31 gennaio 2014. A partire dal prossimo mese di settembre,** la banca non accetterà disposizioni RID con scadenza superiore al 31 gennaio 2014, a meno che non facciano riferimento ad un rapporto di Portafoglio Commerciale classificato quale "RID Finanziario" o "RID ad importo fisso", escluso dagli obblighi di "End-Date" (tale classificazione, come appena descritto, deve essere fornita alla banca dal Cliente stesso). Le disposizioni della specie ovvero rese al carico per scadenza superiore al 31/01/2014, verranno escluse dalle lavorazioni e considerate storni tecnici di lavorazione. Gli scarti disposti sulle lavorazioni verranno segnalati nelle previste comunicazioni riferite al servizio di Portafoglio.
- **RID in caveau (archivio elettronico) con scadenza superiore al 31 gennaio 2014.** Le disposizioni RID già presentate, con scadenza superiore al 31 gennaio 2014, a valere di rapporti non esclusi dalla migrazione, verranno « stornate » con un'apposita funzione di « richiamo automatico ». Tale operazione verrà pianificata nel corso del prossimo mese di settembre e non sarà gravata da alcuna commissione di servizio. Le disposizioni « richiamate » verranno segnalate con apposita informativa e restituite quali « storni tecnici », quindi non considerate come disposizioni « impagate ». Nella sezione INFORMAZIONI UTILI AL CLIENTE riportiamo, a livello di singolo rapporto, il numero delle disposizioni RID presentate, ed acquisite dalla banca, con scadenza superiore al 31/01/2014 ;
- **RID in caveau (archivio elettronico) con scadenza inferiore al 1° febbraio 2014.** Le disposizioni RID già presentate dalla clientela (con scadenza inferiore al 1° febbraio 2014) sono gestibili e addebitabili a valere della "vecchia" delega RID, anche nel caso in cui il Cliente creditore avesse già intrapreso la fase di migrazione ai nuovi incassi SEPA. Consigliamo quindi di non intraprendere alcuna attività per le disposizioni RID già presentate. E' comunque facoltà del Cliente richiedere alla banca il "richiamo" delle disposizioni già presentate, in tal caso, le operazioni disposte saranno assoggettate alle previste commissioni di servizio.

Si evidenziano, infine, alcuni servizi offerti dalla banca al fine di agevolare le attività a supporto della "migrazione":

- **gestione dell'invio delle comunicazioni ai debitori 30 giorni prima della "migrazione" a SDD, ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia;**
- **servizio di banca di allineamento¹⁶ nel nuovo servizio SEDA, con attivazione del modulo avanzato, come meglio specificato nell'apposita scheda "LA GESTIONE DEI NUOVI MANDATI".**

¹⁶ La banca di allineamento è il soggetto prescelto dal beneficiario che effettua lo scambio dei flussi SEDA con la banca del debitore.

LA GESTIONE DEI NUOVI MANDATI SEDA : SEPA ELETTRONIC DATABASE ALIGNMENT

La comunità italiana, nell'ambito del forum di consultazione banche-imprese del Comitato Nazionale per la migrazione, ha manifestato l'esigenza di trasporre, negli standard comunitari SEPA, le attuali funzionalità presenti nella procedura domestica di Allineamento Elettronico Archivi (AEA). Tale proposta è stata accolta, definendo un nuovo servizio, denominato SEDA – SEPA compliant Database Alignment. Il nuovo servizio nasce dall'esperienza maturata con l'utilizzo della procedura interbancaria di Allineamento Elettronico Archivi AEA, quindi con i medesimi livelli di prestazione e di sicurezza. La procedura SEDA permetterà di gestire l'inserimento e le variazioni dei dati dei mandati rilasciati per autorizzare le operazioni di incasso tramite strumenti SDD.

Per analogia con la procedura AEA, anche la SEDA consentirà all'ordinante di aderire a due diversi "schema": lo schema "base", ove l'inserimento e l'allineamento del nuovo mandato può essere effettuato esclusivamente a cura del creditore, e lo schema "avanzato", dove il mandato può essere inserito e modificato anche dalla banca del debitore.

Per richiedere l'attivazione del servizio SEDA, il Cliente creditore deve rivolgersi alla banca alla quale intende affidare il ruolo di "banca di allineamento" e sottoscrivere il previsto contratto di servizio. Contrariamente a quanto avviene con l'attuale procedura AEA, nei nuovi schemi SEDA è possibile scegliere una sola banca di allineamento che dovrà svolgere, per conto del cliente, tutte le attività previste dal servizio (iscrizione del codice creditore CID nella tabella di sistema "anagrafica aderenti SEDA", indicando la modalità di adesione –base o avanzata-, invio delle richieste di allineamento alle banche dei debitori, ricezione degli allineamenti effettuati dalle banche dei debitori, eccetera).

Ricordiamo che nell'ambito degli schemi SEDA sono state definite anche le attività di migrazione dei mandati SEPA e deleghe RID nei nuovi mandati SEDA, ovvero:

la banca del debitore, alla ricezione della collection SDD, verifica l'iscrizione del codice identificativo del beneficiario (codice CID comprensivo del campo "business code"), nella tabella di sistema "aderenti SEDA":

- se il codice CID controllato risulta aderente a SEDA:
 - o se la disposizione è a valere di una delega RID, converte la delega RID in un mandato SEDA;
 - o se la disposizione è a valere di un mandato SEPA (Core o B2B), converte il mandato SEPA in un mandato SEDA.

Il nuovo servizio SEDA dovrebbe essere attivo a livello di sistema a partire dal prossimo mese di settembre. Tuttavia, in considerazione di alcune tematiche ancora aperte, tra le quali, ad esempio, la remunerazione spettante alla banca del debitore in riferimento ai mandati attivi, si ipotizza una possibile proroga.

Sarà comunque nostra cura tornare in argomento non appena il nuovo schema sarà pienamente operativo.

La nostra banca ha già aderito al servizio SEDA, adottando applicativi idonei a garantire la corretta e completa gestione del servizio. Possiamo, pertanto, già anticipare che il servizio che siamo in grado di offrire alla clientela in ambito alle attività SEDA, tenuto conto del rivisto schema di processo, risulterà molto più articolato rispetto all'attuale AEA.

INFORMAZIONI UTILI AL CLIENTE

Gentile Cliente,

di seguito riportiamo alcune informazioni utili a definire la Sua posizione ed i rapporti commerciali attualmente in essere con la Banca Popolare di Sondrio, Le ricordiamo, inoltre, il Codice Identificativo Creditore (CID), attribuito lo scorso mese di gennaio dalla società SIA ad ogni codice SIA attivo, che, negli incassi SEPA-SDD, andrà a sostituire il Suo codice SIA nazionale, quale identificativo univoco del soggetto creditore in ambito all'Area SEPA.

Nel seguente prospetto diamo inoltre evidenza delle eventuali disposizioni RID, da Lei già presentate, contenute nel nostro archivio informatico, con scadenza superiore al 31/01/2014, per le quali potrebbe essere necessario intraprendere, come indicato nella scheda "ATTIVITA' CORRELATE ALLA MIGRAZIONE", alcune specifiche attività di "richiamo".

Qualora il rapporto di seguito indicato venisse utilizzato, anche in modo non esclusivo, per presentazioni di disposizioni RID a "importo fisso" o RID Finanziario (quindi escluse dalla "migrazione" al SEPA Direct Debit), La preghiamo di segnalarlo alla Sua filiale di riferimento affinché non vengano intraprese attività di "richiamo" o di controllo sulle disposizioni già acquisite o che verranno in seguito presentate.

NDG Cliente : **XXXXXXXXXXXXXX**

Dati del Rapporto : **FFFF/RRRRRRRRRRRR**

Data Apertura	: gg/mm/aaaa	Ultimo movimento	: gg/mm/aaaa	Forma Tecnica:	SBF-C/Ordinario
Conto Corrente	: FFFF/ccccccc	Codice SIA	: SSSS	Tipo Incassi	: RID – Ordinario

Dati codice SIA : **SSSS**

Creditor Identifier	: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	Codice Identificativo del Creditore(CID)	
Aderente AEA (*A1):	gg/mm/aaaa	Banca Preferenziale (*A2):	BBBBB
		Tipo Adesione AEA (*A3):	2

(*A1):data di adesione alla procedura di Allineamento Elettronico Archivi.

(*A2):banca di allineamento preferenziale scelta dal cliente.

(*A3):la procedura AEA consente di trattare le autorizzazioni all'addebito in conto, ovvero :

1-rilasciate esclusivamente presso il Creditore dallo stesso correntista - modalità definita ad "iniziativa cliente";

2-rilasciate o presso il Creditore o presso le sedi della Banca Domiciliataria - modalità sia banca che cliente definita "Cliente-Banca";

3-rilasciate esclusivamente presso la banca domiciliataria dal correntista - modalità definita ad "iniziativa banca".

Disposizioni RID con scadenza successiva al 31/01/2014 presenti, alla data odierna, sul rapporto indicato : N. **nnnnn**.